

Stampa e Informazione

## Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 58/19

Lussemburgo, 8 maggio 2019

Sentenza nella causa C-631-17 SF / Inspecteur van de Belastingdienst

Un lavoratore marittimo che conserva la propria residenza nel proprio Stato membro d'origine, pur svolgendo attività lavorativa per conto di un datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro, su una nave battente bandiera di uno Stato terzo navigante al di fuori del territorio dell'Unione europea, ricade nella sfera d'applicazione del regolamento relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Ai sensi di tale regolamento, la normativa nazionale applicabile a tale soggetto è quella del suo Stato membro di residenza

Nel periodo tra il 13 agosto ed il 31 dicembre 2013, SF, cittadino lettone residente in Lettonia, svolgeva attività lavorativa come marittimo alle dipendenze di un'impresa stabilita nei Paesi Bassi. SF svolgeva tale attività a bordo di una nave battente bandiera delle Bahamas che navigava nel Mare del Nord al di fuori del territorio dell'Unione europea. L'amministrazione finanziaria olandese emanava nei confronti del medesimo un avviso di accertamento ritenendolo debitore, per il periodo in questione, dei contributi previdenziali relativi al sistema di previdenza sociale olandese. Ritenendo di non ricadere in tale regime, SF ricorreva dinanzi all'autorità giudiziaria olandese.

Il Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), nutrendo dubbi in merito all'interpretazione delle disposizioni del regolamento UE relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale<sup>1</sup> ai fini dell'individuazione della normativa applicabile in una fattispecie come quella di SF, decideva quindi di sottoporre talune questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia.

Nella sentenza odierna, la Corte ricorda, anzitutto, la propria giurisprudenza, secondo cui il solo fatto che un lavoratore eserciti la propria attività al di fuori del territorio dell'Unione non è sufficiente ad escludere l'applicazione delle norme dell'Unione sulla libera circolazione dei lavoratori e, segnatamente, del menzionato regolamento, qualora il rapporto di lavoro conservi un collegamento sufficientemente stretto con il territorio medesimo. La Corte precisa che ciò è quanto accade, in particolare, quando un cittadino dell'Unione, residente in uno Stato membro, sia stato assunto da un'impresa stabilita in un altro Stato membro per conto della quale svolga quindi attività lavorativa.

Nella specie, il rapporto di lavoro conserva, a parere della Corte, un collegamento sufficientemente stretto con il territorio dell'Unione, considerato che, nel periodo in questione, SF risiedeva in Lettonia e che il suo datore di lavoro era stabilito nei Paesi Bassi. Una fattispecie di tal genere ricade conseguentemente nella sfera d'applicazione del regolamento relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Dopo aver rilevato che SF non ricade nell'ambito delle norme speciali previste agli articoli da 12 a 16 del regolamento <sup>2</sup>, né in quella della norma generale relativa ai lavoratori marittimi di cui al precedente articolo 11, paragrafo 4, né, inoltre, nelle fattispecie previste alle lettere da a) a d) del

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica GU 2004, L 200, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 (GU 2012, L 149, pag. 4).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Riguardanti le persone oggetto di distacco, quelle svolgenti attività lavorativa in due o più Stati membri, quelle che abbiano optato per un'assicurazione volontaria o facoltativa o, ancora, coloro che siano agenti ausiliari delle istituzioni europee.

paragrafo 3 del medesimo articolo 11<sup>3</sup>, la Corte ha affrontato la questione se SF ricada nella sfera d'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento stesso.

Ai sensi di tale disposizione, qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle precedenti lettere da a) a d) del menzionato articolo 11, paragrafo 3, è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del regolamento medesimo che le garantiscano l'erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri.

La Corte ha sottolineato che un'interpretazione restrittiva dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento che restringesse la sfera d'applicazione della disposizione medesima unicamente alle persone economicamente non attive sarebbe tale da privare coloro che non siano ricompresi né nelle fattispecie di cui alle lettere da a) a d) del menzionato articolo 11, paragrafo 3, né in altre disposizioni del regolamento n. 883/2004, in assenza di una normativa loro applicabile, di protezione in materia di previdenza sociale.

Un'interpretazione di tal genere risulterebbe contraria all'obiettivo perseguito da detta disposizione e, più in generale, dal regolamento, che istituisce un sistema completo ed uniforme di norme di conflitto di leggi volte non soltanto ad evitare l'applicazione simultanea di diverse normative nazionali e le complicazioni che possono derivarne, ma anche di impedire che le persone ricomprese nell'ambito di applicazione di tale regolamento restino senza protezione in materia di sicurezza sociale.

La Corte ha consequentemente dichiarato che l'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento dev'essere interpretato nel senso che esso si applica a tutti coloro che non sono ricompresi nella sfera delle precedenti lettere da a) a d) di detta disposizione e non solo alle persone economicamente non attive.

La Corte ha precisato che tale interpretazione non può essere rimessa in discussione dalle Note esplicative e dalla Guida pratica relativa alla legislazione applicabile nell'Unione europea (UE), nello Spazio economico europeo (SEE) e in Svizzera, elaborata e approvata dalla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e pubblicata nel dicembre 2013. Infatti, tali documenti, pur costituendo strumenti utili ai fini dell'interpretazione del regolamento relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, non hanno efficacia obbligatoria e non vincolano in alcun modo la Corte o le giurisdizioni nazionali nell'interpretazione del regolamento stesso.

La Corte ha affermato, in conclusione, che un soggetto che si trovi in una situazione come quella di SF ricade nella sfera d'applicazione del regolamento relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e, più in particolare, dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del medesimo, ragion per cui la normativa nazionale applicabile è quella dello Stato membro di residenza della persona stessa.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> riguardante le persone svolgenti attività di lavoro dipendente in uno Stato membro, i pubblici dipendenti, le persone che beneficino di prestazioni di disoccupazione o, ancora, coloro che siano chiamati o richiamati sotto le armi ovvero effettuino il servizio civile in uno Stato membro.